

TRIBUNALE DI RAGUSA

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza ex art. 151 c.p.c.

Nell'interesse della dott.ssa FRANZO' Giuseppina nata a Ragusa il 19.09.1982, residente in Via Cavour, 62. Ispica (RG), C.F. FRNGPP82P59H163O, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo La Cava (C.F. LCVVCN74D13F158Q) del foro di Messina, con studio in Messina, Via Tommaso Cannizzaro 134, ove intende ricevere gli avvisi di cancelleria ai seguenti recapiti (fax.090.346288; avv.vincenzolacava@pec.giuffre.it) per procura in calce al presente atto rilasciata su foglio separato,

CONTRO

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO C.F. 80185250588  
in persona del Ministro p.t.;

e nei confronti di

tutti i candidati del concorso per dirigenti scolastici, indetto con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017, collocati sino al posto 3382 della relativa graduatoria generale, approvata con il decreto del Capo Dipartimento del DPIT 986 del 6 agosto 2020 che, sono stati immessi in ruolo nell'a.s. 2019/2020 e, pertanto, sarebbero pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso

\*\*\*\*\*

La ricorrente ha partecipato, risultandone vincitrice (doc. 1), al concorso per dirigenti scolastici, indetto con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017 - G.U 24.11.2017 N. 90 (doc. 2), essendosi collocata al posto 3383 della relativa graduatoria generale (doc. 3), approvata con decreto DPIT 986 del 6 agosto 2020 (doc. 4).

A seguito della predetta domanda la ricorrente si è vista costretta (perché il sistema di istanze on line non lo consentiva) ad

esprimere, per l'assegnazione della sede, come prima preferenza, la regione Emilia Romagna e non invece la Sicilia (come dalla stessa lamentato e richiesto con pec del 25.08.2023) (doc. 5, 5a), nel cui circondario territoriale risiede il di lei padre disabile, dalla stessa assistito, signor Franzò Michele (doc. 6).

Ciononostante, la ricorrente si è vista costretta a rinunciare all'incarico presso l'Istituto Barolini di Vicenza (doc. 7) e depennata dalla graduatoria (doc. 8) sebbene in data 30.8.019 con decreto prot. n. 22866 019 l'amministrazione resistente avesse la disponibilità dei posti presso la sede ove risiede il disabile ed indicata dalla ricorrente (provincia di Ragusa).

Difatti l'amministrazione scolastica ha assegnato dei posti vacanti e disponibili (c.d. di reggenza annuale) ad altri dirigenti scolastici già titolari e privi di precedenza presso altre Istituzioni (doc. 9).

I provvedimenti gravati devono ritenersi illegittimi ed annullati per i seguenti

#### MOTIVI

*1.Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 21, 33 della Legge 104/92; legge n.183/2000; Violazione del D.Lgs 297/94 art. 601; violazione del principio gerarchico delle fonti; diritto di precedenza in sede di immissione in ruolo e di assegnazione sede: Illegittimità dell'art 15 del bando di concorso.*

La procedura di assegnazione della sede alla ricorrente deve ritenersi illegittima e con essa la clausola contenuta nel bando di concorso laddove all'art. 15 commi 2 e 3 nega, nella fase dell'assegnazione ai ruoli regionali, la precedenza in favore dei parenti ed affini sino al terzo grado ex artt. 21, 33 legge 104/1992.

Ed invero la clausola del bando prescrive, con l'art. 15 comma 3, che "nell'assegnazione della sede di servizio, il competente USR si atterrà

*a quanto disposto dagli articoli 21 e 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992”.*

In sostanza tale disposizione prevede che l'applicazione dei benefici di cui alla l. n. 104/1992 possa avvenire **solo** quando il Direttore Generale dell'USR della Regione di assegnazione individui in successivo momento la sede di servizio.

Ne è conseguito che i vincitori (come la ricorrente) sono stati assegnati alle varie regioni in base alla posizione occupata in graduatoria (e nei limiti delle preferenze espresse) e, **solo SUCCESSIVAMENTE, ciascun Ufficio scolastico regionale ha consentito agli stessi ivi assegnati di esercitare il diritto** di precedenza nella scelta della sede, ai sensi delle citate disposizioni di cui alla L.104/92.

Così operando appare evidente che il bando di concorso ha limitato fortemente il diritto alla precedenza alla sola fase di scelta della Regione (nel caso di specie costringendo la ricorrente ad operare tale scelta soltanto nella Regione Veneto e non anche Sicilia rinunciando peraltro all'incarico) così vanificando le finalità proprie di cui alla legge 104/92 che non alcuna limitazione.

Inoltre nella fattispecie concreta, attesa la meccanica funzionale della procedura escogitata dall'Amministrazione resistente, alla ricorrente è stato consentito indicare solo la preferenza fra 7 regioni disponibili, rimanendogli assolutamente inibita la possibilità di esprimere la preferenza sia per la provincia di Ragusa sia per il Comune viciniore ove risiede il disabile realizzando un evidente profilo di illegittimità atteso che risulta manifestamente irragionevole e in aperta collisione con i precetti giurisprudenziali della Corte Costituzionale e della Suprema Corte di Cassazione, l'opzione

di destinare il neo dirigente, referente unico del disabile, fuori dalla regione, nel cui circondario ricade il comune ove risiede il disabile!

Ora tale previsione, ponendo tale limitazione, ha illegittimamente compresso e compromesso interessi primari costituzionalmente garantiti che non possono certamente essere disattesi né dalle esigenze organizzative del comparto scuola né da qualsivoglia scelta discrezionale del datore di lavoro né dal bando di concorso o dalla normativa regolamentare.

Nella specie l'Amministrazione resistente, **pur nella disponibilità dei posti in Sicilia**, non ha accordata la richiesta assegnazione del ricorrente nel ruolo regionale della Sicilia, preferendo allo stesso altri docenti che non godevano della priorità ex L. 104/92.

Ne deriva che la norma dell'art. 15 del bando del concorso de quo, nella parte in cui dispone un sistema di preferenze sostanzialmente elusivo del disposto della previsione normativa in modo da non dare precedenza al referente unico del disabile, deve ritenersi nulla per contrarietà a norma imperativa con la conseguente sostituzione di diritto della clausola nulla con la prefata disposizione imperativa.

Per tutto quanto sin qui esposto, va dichiarato il diritto di precedenza del ricorrente ex art.33 L 104/92 già in sede di assegnazione al ruolo regionale quale referente unico del disabile operando la precedenza a prescindere dalle fasi, ma ab origine in ciascuna di esse!

È evidente che il bando di concorso, limitando l'operatività della precedenza solo alla successiva fase di assegnazione della sede e non anche alla primigenia fase dell'assegnazione ai ruoli regionali, svuota di contenuto la prescrizione di cui al combinato disposto degli artt. 21 legge 104/1992. e 601 T.U. 297/1994.

Difatti tale operazione non è in linea con quanto disposto dal Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione di cui al D.Lgs 16 aprile 1994 n 297, in particolare dall'art. 601, laddove dispone: (1) *“Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico.* (2) *Le predette norme comportano la **precedenza** ALL'ATTO DELLA NOMINA IN RUOLO, **dell'assunzione come non di ruolo** e in sede di mobilità”.*

Appare evidente che tale assetto appare illegittimo, nella misura in cui non rispetta il dettato dell'art. 601, **che non pone alcuna limitazione all'esercizio del diritto** di cui alla L. n. 104 (analoga-mente V. Tribunale Messina 7.8.2017 e Tribunale Taranto 3.8.2017).

Peraltro l'art. 21 della suindicata legge prevede che: *“La persona handicappata, con un grado di invalidità superiore ai 2/3 già riconosciuta con apposito verbale, o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della Tab. A annessa alla legge 10 Agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, **ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.** I soggetti di cui al comma 1, hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda”.*

Inoltre, il richiamato art. 33 della legge 104/92 dispone (comma 3) *il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità* (comma 5) **ha diritto di scegliere**, *ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.*

La predetta disposizione normativa, **non derogabile**, con l'art. 1, si pone quale finalità quella di garantire il pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata, la promozione della piena integrazione nella famiglia nella scuola nel lavoro e nella società, la prevenzione e la rimozione delle condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana il raggiungimento della

*massima autonomia e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, il perseguimento del recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, assicurare i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, predisporre interventi volti a superare gli stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata".*

La nozione legale di trasferimento è stata elaborata dalla giurisprudenza consolidata dalla Corte di Cassazione come mutamento geografico definitivo del luogo della prestazione.

Normalmente tale mutamento avviene tra due distinte unità produttive e non è configurabile quando lo spostamento venga attuato nell'ambito della medesima attività produttiva ma ciò non vale nei casi in cui l'attività produttiva comprenda uffici notevolmente distanti tra loro e siti in comuni diversi (Cfr Cass. 12097/2010).

Su ricorso patrocinato da questo difensore il **Tribunale di Monza** sul punto con sentenza n. 209/2019 pubbl. il 04/04/2019 ha sancito che *"Tali limitazioni sono irragionevoli, in quanto escludere la precedenza nella mobilità interprovinciale comporta un sacrificio delle esigenze di assistenza del disabile sicuramente più gravoso rispetto a quello che viene alleviato con il riconoscimento della precedenza nella mobilità provinciale; in questo modo, infatti, l'esercizio del diritto di precedenza nella scelta della sede più vicina al domicilio del disabile risulta frustrato proprio quando tale esigenza è particolarmente pressante in ragione della lontananza della sede di servizio del dipendente dal luogo in cui si realizza l'assistenza alla persona handicappata. Tale esigenza non risulta appagata, in ugual misura, dalla precedenza riconosciuta nelle operazioni di assegnazione provvisoria interprovinciale, attesa la temporaneità dell'istituto, in alcun modo assimilabile al trasferimento definitivo"*.

E questo avviene nel caso di specie atteso che la ricorrente avrebbe dovuto prendere servizio in un istituto collocato in comune diverso rispetto a quello della persona da assistere.

Orbene la predetta disposizione normativa, che non può essere derogata o posta in contrasto da una norma di rango inferiore, nel tutelare in via generale ed eccezionale le persone portatrici di handicap nel pieno rispetto dei principi fondamentali sanciti dalla Costituzione (artt. 2, 3, 32) racchiude in sé disposizioni, come l'art. 33, alle quali è pacificamente riconosciuto il rango di *lex specialis* rispetto alla norma di carattere generale in materia di assegnazioni e trasferimenti (Cfr Tribunale di Matera ordinanza del 6.2.012).

Pertanto, le censure mosse nei confronti dell'art. 5 del bando si fondano tanto sulla palese violazione delle disposizioni della legge 104 quanto sulla scarsa sensibilità allo status, al diritto del disabile e alle stesse finalità della predetta legge dai quali emerge in modo incontrovertibile la portata imperativa delle disposizioni legislative violate.

Difatti, le norme imperative impongono un preciso assetto di interessi, peraltro non modificabile da qualunque fonte del diritto e in nessun caso se trattasi di una fonte subordinata ed inferiore alle stesse come per il caso in esame il CCNI.

Sul punto la giurisprudenza di legittimità, infatti, statuisce che *"l'art. 33 comma 5 della legge 104/92 deve essere interpretato in termini costituzionalmente orientati alla luce dell'art. 3 comma 2 Cost., dell'art. 26 della Carta di Nizza e della Convenzione delle Nazioni Unite del 13.12.2006 sui diritti dei disabili con L. n. 18/2009 in funzione della tutela della persona disabile"* (cfr. Cass. Sez. Lav. 12.12.2016 n. 25379).

Ed è proprio dal carattere di primazia gerarchica della Carta Costituzionale e dai riflessi prodotti dal versante *"esterno"*, sia esso

internazionale o comunitario, che tali diritti acquistano maggior valore e vanno maggiormente tutelati nell'intero sistema ordinamentale con ciò non potendosi consentire che possa concretizzarsi una palese elusione del sistema delle fonti dalla contrattazione collettiva.

Orbene, nel caso in esame, **l'amministrazione ha illegittimamente limitato i benefici** previsti e riconosciuti dalla legge 104/92 in virtù di una clausola del bando che interferisce in modo arbitrario sul riconoscimento del diritto alla precedenza del lavoratore dinanzi all'interesse del disabile ad essere assistito con soluzione di continuità.

È pacifico che, in virtù del sistema gerarchico vigente nel nostro ordinamento, la clausola contenuta nel bando di concorso si presenta **gerarchicamente subordinata** alla legge.

La precedenza prevista da una *lex specialis* che detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti di integrazione sociale, e assistenza alla persona disabile (art 2 L. 104/92) non può essere derogata da un decreto ministeriale né da un bando di concorso contenente norme di carattere generale ad essa subordinati.

Nel caso di specie il bando di concorso ha surrettiziamente annullato/ eliminato il diritto sancito dalla legge 104/1992 ne può subordinare alle esigenze organizzative dell'amministrazione il diritto alla scelta della sede e del trasferimento di sede dalla legge 104/92 del dipendente che assiste il familiare disabile.

Tale orientamento è avallato da copiosa giurisprudenza di merito che (tra le tante) con recente statuizione, ha così disposto: *“la precedenza prevista da una lex specialis, che detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata (art. 2 Legge 104/92) non può essere derogata da un decreto ministeriale, né da un contratto collettivo contenente norme di*



*carattere generale in materia di assegnazioni e trasferimenti* (cfr. Trib. Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Catania, Palermo, Termini Imere, Roma, Potenza, Lodi, Brescia, Vicenza, Asti, Ravenna, Viterbo, Vercelli, Vibo Valentia, Pisa; Latina).

Diversamente operando si avrebbe una chiara vanificazione delle finalità proprie della legge nonché una violazione dei diritti costituzionali a tutela del diritto alla salute ed alla assistenza.

Di recente i giudici ermellini ha stigmatizzato ulteriormente il principio secondo cui “Il diritto alla precedenza “è applicabile non solo nel corso del rapporto, mediante domanda di trasferimento, ma anche all’inizio del rapporto di lavoro mediante la scelta della sede ove svolgere l’attività lavorativa. La ratio è infatti quella di favorire la cura e l’assistenza ed è irrilevante, a tal fine, se tale esigenza sorga nel corso del rapporto o sia presente all’epoca dell’inizio del rapporto stesso”. (ex multis, Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 16 gennaio - **1° marzo 2019**, n. 6150, Cass 15 gennaio 2016, n. 585, Cass. n. 28320 del 2010; n. 3896 del 2009).

E l’interpretazione adottata dal Giudice monofilattico appare la sola compatibile con le esigenze di tutela di rilievo costituzionale connesse alla condizione di persona bisognosa di cure continuative.

Il diritto alla salute va, dunque, garantito e tutelato, in egual misura, **in ogni fase del rapporto di lavoro, non esclusa la fase iniziale**. “Circoscrivere l’agevolazione al solo momento della mobilità e **non anche al momento della scelta iniziale della sede di lavoro, determinerebbe una abnorme compromissione dei beni fondamentali richiamati nelle pronunce della Corte Costituzionale**” (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 16 gennaio - 1° marzo 2019).

Il che è esattamente avvenuto nella fattispecie concreta.

Non far valere la precedenza nella fase dell’assegnazione al ruolo regionale ha **determinato una abnorme compromissione del**

bene fondamentale alla salute rivendicato dal disabile e dal ricorrente, al quale non è stato riconosciuto il sacrosanto diritto di essere assegnato nella regione nella quale risiede il disabile dallo stesso da sempre accudito!

Nel caso che ci occupa, nefaste sono le conseguenze di un siffatto meccanismo.

Così operando, la precedenza descritta dalla L.104/92 e richiamata dall'art. 601 T.U. 297/94 è stata sostanzialmente azzerata, provocando, si ripete, l'aberrante conseguenza che il ricorrente, titolare di un diritto di precedenza non ha ottenuto la sede richiesta e disponibile per l'immissione in ruolo.

Non v'è chi non veda uno snaturamento della ratio stessa della L.104/92 e del bene tutelato dalla citata normativa, e richiamato senza indugi dall'art.601 D.lgs. 297/94.

Appare evidente che sotto tale primo profilo, la ricorrente ha certamente diritto a godere della precedenza prevista ai sensi dell'art. 33 L. 104/1992 e l'assegnazione della prima sede richiesta.

**2.Violazione dell'art. 26 della Carta di Nizza e della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006; disponibilità dei posti;**

Alla luce delle superiori considerazioni non possono residuare dubbi che le gravate disposizioni normative hanno operato una surrettizia deroga ai principi ed al dettato della legge 104/92 escludendo la operatività della precedenza in parola al momento della scelta della sede, sebbene vi fosse numerosi posti vacanti e disponibili che certamente l'amministrazione resistente avrebbe potuto (dovute) assegnare.

La Suprema Corte, sul punto, con la sentenza della Sezione Lavoro n. 25379/2016 ha ritenuto - in ipotesi in cui era anzi

documentato solo un handicap non grave - che: *“In effetti questa Corte con la sentenza n. 9201/2012, che si condivide e cui si intende dare continuità, ha affermato il principio secondo cui "la disposizione dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, laddove vieta di trasferire, senza consenso, il lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente [il requisito della convivenza non compare più nel nuovo testo dell'art. 33 cit.], deve essere interpretata in termini costituzionalmente orientati - alla luce dell'art. 3, secondo comma, Cost., dell'art. 26 della Carta di Nizza e della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 sui diritti dei disabili, ratificata con legge n. 18 del 2009 - in funzione della tutela della persona disabile. Ne consegue che il trasferimento del lavoratore è vietato anche quando la disabilità del familiare, che egli assiste, non si configuri come grave, a meno che il datore di lavoro, a fronte della natura e del grado di infermità psico-fisica del familiare, provi la sussistenza di esigenze aziendali effettive ed urgenti, insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte" (Cass. n. 9201/2012).*

A ciò si aggiunga che *“L’onere di provare le necessità economiche, produttive ed organizzative ostative all’esercizio del diritto grava sul datore di lavoro”* (Cfr. Cass. Sez. Lav. 18.02.2009 n. 3896).

In un caso analogo la giurisprudenza di merito ha sancito che *“il MIUR, su cui gravava l’onere di dimostrare la sussistenza di ragioni impeditive che non hanno consentito di trasferire la ricorrente in Provincia di....., non ha svolto al riguardo alcuna allegazione concreta, limitandosi a richiamare nella sua memoria il fatto che la precedenza è concessa ove possibile e a dichiarare laconicamente che in fase interprovinciale la domanda non era stata accolta”* (ord. Tribunale di La Spezia n. 497/2018 del 12 febbraio 2018).

Inoltre la Suprema Corte (con l’ordinanza del 22 marzo 2018, n. 7120) precisa che *la disposizione dell'art. 33 comma 5 della legge n. 104/1992 deve essere interpretata in termini costituzionalmente orientati,*

*alla luce dell'art. 3 comma 2° Costituzione, dell'art. 26 della Carta di Nizza e della Convenzione delle Nazioni del 13.12.2006 sui diritti dei disabili, ratificata con legge n. 18 del 2009, in funzione della tutela della persona disabile (cfr. Corte di Cassazione, 7.6.2012 n. 9201). Le misure previste dall'art. 33 comma 5° devono intendersi come razionalmente inserite in un ampio complesso normativo - riconducibile al principio sancito dall'art. 3 comma 2 Cost. - che deve trovare attuazione mediante meccanismi di solidarietà che, da un lato, non si identificano esclusivamente con l'assistenza familiare e, dall'altro, devono coesistere con altri valori costituzionali (cfr. da ultimo Corte di Cassazione, n. 24015/2017). Ne consegue che le posizioni giuridiche soggettive in capo agli interessati, proprio per il loro fondamento costituzionale e di diritto sovranazionale, vanno individuate quali diritti soggettivi (e non interessi legittimi) ma richiedenti, di volta in volta, un bilanciamento necessario di interessi, con il relativo onere probatorio in capo al datore di lavoro (cfr. sull'onere probatorio Corte di Cassazione, 18.2.2009 n. 3896).*

Occorre ora valutare se le modalità regolamentari, con le quali sono state attivate le procedure di assegnazione delle sedi ai neo dirigenti scolastici assunti, rispettino questo contemperamento degli interessi o antepongono l'organizzazione della Pubblica Amministrazione al diritto soggettivo dell'interessato.

Nella specie l'Amministrazione resistente, **pur nella disponibilità dei posti in Sicilia, non ha accordato la richiesta assegnazione della ricorrente nel ruolo regionale della Sicilia, preferendo alla stessa altri docenti che non godevano della priorità ex art. 33 L. 104/92.**

Difatti, nonostante le **disponibilità dei posti**, la medesima Pubblica Amministrazione, inspiegabilmente, ha negato il diritto alla precedenza rivendicato dalla deducente.

Ne deriva che la norma dell'art. 15 del bando del concorso de quo, nella parte in cui dispone un sistema di preferenze sostanzialmente elusivo del disposto della previsione normativa in modo da non dare precedenza assoluta al figlio referente unico del disabile, deve ritenersi nulla per contrarietà a norma imperativa con la conseguente sostituzione di diritto della clausola nulla con la prefata disposizione imperativa.

Ebbene, tenuto conto che l'art. 40, del d.lgs. 165/2001 comma 3 quinquies del medesimo prevede che "Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile" deve ritenersi che la clausola contenuta nel bando di concorso richiamato, nella parte in cui esclude il diritto di precedenza nella fase di assegnazione della sede (limitandola alla sola regione in cui la ricorrente è stata immessa in ruolo) nonchè alla primogenita fase di immissione in ruolo viola – in una materia, quella della immissione in ruolo e della mobilità, in cui la contrattazione collettiva è espressamente ammessa nei soli limiti previsti dalla legge, l'assetto normativo che precede.

In tale contesto la disposizione del bando di concorso risulta del tutto contrastante con l'evoluzione normativa (di rango superiore, nazionale, costituzionale, europea, internazionale) e giurisprudenziale sopra esposta e deve pertanto essere disapplicata.

Anche sotto tale ulteriore profilo il ricorso deve essere accolto e la ricorrente assegnata presso la prima sede scelta ove vive e risiede il disabile.

Tanto premesso e ritenuto, la ricorrente, come sopra dom.ta, rapp.ta e difesa

## CONCLUSIONI

che l'Ecc.mo Tribunale di Ragusa, in funzione del Giudice del Lavoro, Voglia, fissare, con decreto, l'udienza di comparizione delle parti, e ammessa la contestuale autorizzazione alla notifica per pubblici proclami sul sito del MIM, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, accogliere le seguenti conclusioni:

- Accogliere la domanda della ricorrente e, per l'effetto, previa declaratoria di nullità dell'art. 15 del bando del concorso de quo, nella parte in contestazione, dichiarare il diritto della ricorrente a fruire della precedenza ex artt. 33, 21 L. 104/92 nella fase dell'assegnazione ai ruoli regionali ove risiede il disabile ovvero nel comune di Ispica e/o comunque nella città viciniora (Pozzallo);

- Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente e conseguentemente condannare l'Amministrazione resistente ad assegnare la ricorrente, sempre nel rispetto del diritto di precedenza, a una delle sedi disponibili del ruolo regionale della Sicilia (comune di Pozzallo e secondo la disponibilità dei posti);

- Conseguentemente annullare ogni atto connesso e consequenziale ivi compresa la nota n. 0023058 del 05.09.2023 con la quale è stato disposto il depennamento della ricorrente dalla graduatoria relativa al concorso dirigenti scolastici DDG 1259 del 23.11.2017 e per l'effetto ordinare all'amministrazione di includere la stessa nella suddetta graduatoria;

- Con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Nota fiscale: *ai fini del versamento del contributo unificato il cui valore è indeterminato lo stesso è pari ad € 259,00 (doc. 10).*

Messina/Ragusa 01.02.2024

*Avvocato*

*Vincenzo La Cava*

Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti dei controinteressati e litisconsorti (art. 151 c.p.c.)

Il sottoscritto avvocato Vincenzo La Cava, considerata la numerosità dei litisconsorti interessati considerato che ogni candidato ha espresso un ordine di preferenza su tutti gli ambiti territoriali, ampliando la platea dei controinteressati, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio;

considerato altresì che l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso appare pregiudizievole e costoso per la ricorrente, formula espressa

istanza

Affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U. e pertanto

VOGLIA

Autorizzare la notificazione nei confronti di tutti i candidati del concorso per dirigenti scolastici, indetto con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017, collocati sino al posto 3382 della relativa graduatoria generale, approvata con il decreto del Capo Dipartimento del DPIT 986 del 6 agosto 2020 che, sono stati immessi in ruolo nell'a.s. 2019/2020 attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR. [http://www.istruzione.it/web/ministero/proclamiproclami\\_/2](http://www.istruzione.it/web/ministero/proclamiproclami_/2) ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati:

a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero

di registro del ricorso e data dell'udienza;

b) Nome della ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata;

c) Sunto dei motivi del ricorso;

d) Indicazione dei controinteressati genericamente individuati come “tutti i candidati del concorso per dirigenti scolastici, indetto con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017, collocati sino al posto 3382 della relativa graduatoria generale, approvata con il decreto del Capo Dipartimento del DPIT 986 del 6 agosto 2020 che, sono stati immessi in ruolo nell’a.s. 2019/2020”;

e) Testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Messina/Ragusa 01.02.2024

*Avvocato*

*Vincenzo La Cava*